



**NUOVO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DA PIAZZA DI TRASPORTO DI COSE
PER CONTO TERZI
(TAXI MERCI)**

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Disciplina e definizione del servizio
- Art. 2 - Contingente e veicoli da adibire al servizio
- Art. 3 - Autorizzazioni e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Requisiti
- Art. 5 - Impedimenti soggettivi
- Art. 6 - Condizioni d'esercizio
- Art. 7 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 9 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
- Art. 10 - Rilascio autorizzazione
- Art. 11 - Validità delle autorizzazioni
- Art. 12 - Inizio, sospensione del servizio
- Art. 13 - Modalità di servizio
- Art. 14 - Tariffe
- Art. 15 - Caratteristiche autoveicoli e tassametro
- Art. 16 - Riconoscibilità e sostituzioni degli autoveicoli
- Art. 17 - Stato di conservazione e decoro autoveicoli
- Art. 18 - Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi
- Art. 19 - Trasferibilità delle autorizzazioni per decesso del titolare
- Art. 20 - Rapporti di lavoro e/o collaborazione
- Art. 21 - Obblighi dei conducenti
- Art. 22 - Diritti dei conducenti taxi merci
- Art. 23 - Divieti dei conducenti taxi merci
- Art. 24 - Ferie, assenze, aspettative, distacchi
- Art. 25 - Reclami
- Art. 26 - Vigilanza e violazioni
- Art. 27 - Contestazione d'addebito
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Sanzioni amministrative, pecuniarie – misura e procedimento
- Art. 30 - Diffida
- Art. 31 - Sospensione autorizzazione
- Art. 32 - Sospensione cautelare dal servizio
- Art. 33 - Decadenza dall'autorizzazione
- Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 35 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 36 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DA PIAZZA DI TRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI (TAXI-MERCI)

Art. 1

Disciplina e definizione del servizio

1. Il servizio da piazza di trasporto di cose per conto terzi (di seguito denominato taxi-merci) è un servizio con autoveicoli da piazza per il trasporto di cose, che viene prestato, per chiunque intenda avvalersene, su chiamata o a richiesta presso i luoghi di stazionamento, con mezzi a disposizione del pubblico e stazionati sui posteggi stabiliti dal Comune o su basi logistiche.
2. Il servizio di taxi-merci è disciplinato dalla L. 06.06.1974, n. 298, dal DPR 03.01.1976, n. 32, dal DPR 16.09.1977, n. 783 e succ. mod., dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione e d'attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 2

Contingente e veicoli da adibire al servizio

La Giunta Comunale, sentiti gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, il Comitato Provinciale per l'albo degli autotrasportatori merci per conto terzi presso l'Amministrazione Provinciale, determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare, la tipologia e la portata degli automezzi da adibire al servizio, in relazione alle esigenze locali.

Art. 3

Autorizzazione e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di taxi-merci è necessario essere titolare di apposita autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata a ditte individuali o società in possesso dei requisiti di cui all'art. 4
3. E' consentito ai titolari di autorizzazione di:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dalla legge 08.08.85 n. 443, art. 35;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono prevalentemente l'attività di servizio da piazza per il trasporto di cose.
4. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma precedente (cooperativa o consorzio) e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno tre anni dal recesso

5. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di merci per conto terzi al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'Ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.
7. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.

Art. 4 **Requisiti**

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) godimento dei diritti politici;
 - c) patente di guida per autoveicoli di tipo conforme a quelli adibiti al servizio di taxi-merci;
 - d) iscrizione all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - e) avere la sede dell'impresa nel territorio del Comune di Siena o Comune limitrofo;
 - f) essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing finanziario) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
 - g) avere la disponibilità nel territorio comunale, ovvero, se residente in altro Comune limitrofo, nel Comune stesso, di una rimessa, intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di taxi-merci. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica e edilizia, alla destinazione d'uso, alle disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente alla sicurezza;
 - h) non essere titolare di più di due autorizzazioni di taxi-merci, di licenza taxi per trasporto di persone o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata anche da altro Comune;
 - i) non aver trasferito altre autorizzazioni per i servizi di taxi merci nei tre anni precedenti;
 - j) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - k) essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 5.In caso di società, i requisiti di cui ai punti c) e k) devono essere posseduti dal legale rappresentante.
2. Per l'esercizio del servizio di taxi-merci è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
3. Colui che ottiene l'autorizzazione per il servizio di taxi-merci deve, entro 90 giorni dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di Siena o in uno dei Comuni limitrofi, pena la decadenza dalla medesima.

Art. 5 **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di esercizio:

- a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
27.12.1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
31.5.1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia);
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - e) essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto.
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1) lettera b), ed acquisisce dall'interessato l'autocertificazione relativa alle altre situazioni previste dal medesimo comma 1), ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

Art. 6

Condizioni d'esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o dal legale rappresentante della società, il quale potrà avvalersi, nello svolgimento del servizio, di soggetti previsti dalla vigente legislazione, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 alle lettere a), b), c), h), i) e k), se svolgono mansioni di guida del taxi merci. I soggetti di cui sopra devono essere sempre autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato, in capo ad uno stesso soggetto:
 - a) il cumulo di autorizzazioni per il servizio di taxi-merci in numero superiore a due, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b) il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi-merci con la licenza per l'esercizio del servizio di taxi per trasporto di persone o con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti, allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di taxi-merci.

Art. 7

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di taxi-merci sono assegnate, in seguito a pubblico concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo da adibire a taxi-merci e che possono gestirle in forma singola o associata.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. La graduatoria di merito ha validità triennale dalla sua data d'approvazione ed ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 8

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;

- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) i criteri di valutazione dei titoli;
- d) l'indicazione d'eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 9;
- e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
- f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 9

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

Ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della legge 06.06.74 n. 298 e dell'art. 13 del DPR 16.09.77 n.783, costituiscono nell'ordine, criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni:

- a) essere titolare d'autorizzazione al servizio di piazza per trasporto di cose o avere svolto l'attività di conducente dipendente in tale servizio;
- b) essere titolare d'autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi o avere svolto l'attività di conducente dipendente in tale servizio;
- c) avere svolto l'attività di conducente dipendente nel trasporto di cose in conto proprio o nel trasporto di persone;
- d) anzianità d'iscrizione nell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- e) anzianità di residenza nel comune.

L'ufficio redige sulla base dei criteri di cui al comma precedente apposita graduatoria sottoposta all'approvazione del Dirigente del Settore competente

In caso di parità nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane d'età.

Art.10

Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Dirigente del Settore competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Successivamente l'Ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione dell'autoveicolo con indicazione della destinazione d'uso), dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
5. L'autorizzazione contiene le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'Impresa o Società esercente il servizio di taxi merci nonché gli estremi identificativi dell'autoveicolo

adibito al servizio (tipologia, numero della targa e del telaio, gli estremi della carta di circolazione, etc.). Sarà altresì indicato il luogo ove è ubicata la rimessa dell'autoveicolo.

6. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta dei Funzionari o Agenti di Pubblica Sicurezza e Polizia Municipale e deve essere sempre tenuta a disposizione nell'automezzo.

Art. 11

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accettarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.

Art. 12

Inizio, sospensione del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.
2. Fatta salva la sospensione del servizio a seguito di applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 28, il servizio di taxi-merci può essere sospeso, per comprovati motivi, previo rilascio di autorizzazione comunale, fino ad un massimo di 90 giorni. La domanda per il rilascio di autorizzazione alla sospensione dell'attività, deve pervenire entro giorni 7 dal verificarsi della causa che ha determinato la sospensione del servizio.

Art. 13

Modalità di servizio

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi-merci possono effettuare trasporti nel raggio di 30 km dai confini del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. E' fatto assoluto divieto di effettuare trasporto di persone, ad eccezione del proprietario delle merci trasportate, dietro sua richiesta e per sole esigenze di sicurezza della merce stessa.

Art. 14

Tariffe

1. La Giunta Comunale delibera le tariffe, con o senza uso del tassametro e le relative condizioni di trasporto.
2. Le tariffe vengono aggiornate periodicamente e di norma ogni anno, tenendo conto della variazione degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita.
3. Le tariffe devono essere affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di stazionamento dei veicoli e devono essere tenute a disposizione dell'utenza all'interno di ogni autoveicolo.
4. Le spese per eventuale facchinaggio che non rientrano nel servizio di trasporto mediante taxi-merci sono concordate preventivamente dalle parti, di volta in volta.

Art. 15

Caratteristiche degli autoveicoli e tassametro

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio, il cui peso complessivo a pieno carico non può superare q.li 35, dovranno:
 - a) essere “furgonati” o comunque chiusi in maniera che le merci trasportate non siano esposte alle intemperie;
 - b) essere muniti di tassametro conforme a quello in uso ai veicoli in servizio da piazza per il trasporto di persone;
 - c) avere la carrozzeria di colore bianco;
 - d) recare la scritta “Taxi merci” sia sulle fiancate che sulla “luminosa” soprastante;
 - e) avere le caratteristiche tecniche che consentano la riduzione dei fattori inquinanti.
2. Il tassametro dovrà essere omologato e dovrà indicare l’importo in Euro sul display.
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi-merci devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall’ufficio comunale competente sulla base delle tariffe stabilite.
4. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e alle prescrizioni della Motorizzazione Civile. L’accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune.
5. L’Ufficio comunale competente, dopo averne accertata l’esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune.
6. Tutte le disposizioni, impartite dal Comune ed aventi effetti sul tassametro, obbligano all’adeguamento nei modi specificati nei successivi commi.
7. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle indicate o in contrasto con le disposizioni ovvero non piombati, alterati o guasti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 del presente articolo.
8. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accettarne il regolare funzionamento. La verifica è disposta dal competente ufficio comunale che rilascia apposita certificazione. Tale documento deve essere accluso all’autorizzazione ed esibito in caso di controllo.
9. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il titolare del taxi-merci dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o la sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
10. I titolari di autorizzazione per taxi-merci possono stipulare apposite convenzioni con aziende od officine specializzate per l’installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare dell’autorizzazione è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
11. I soggetti di cui al precedente comma annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l’ora, il numero dell’autorizzazione ed il nome del tassista e rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
12. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l’Ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro.

Art. 16

Riconoscibilità e sostituzione degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio taxi-merci portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura “TAXI-MERCI”. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a dotare l’autoveicolo dei seguenti contrassegni, secondo i modelli stabiliti dal Comune:

- a) sul retro deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 6 di altezza per cm. 19,5 di lunghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri “SERVIZIO DI TAXI-MERCI”, lo stemma del Comune di Siena (la Balzana) ed il numero dell’autorizzazione a caratteri neri;
 - b) sulle portiere anteriori devono apparire, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni, apposte in modo inamovibile: lo stemma del Comune, la scritta “COMUNE DI SIENA” e “TAXI-MERCI” ed il numero dell’autorizzazione a caratteri neri;
 - c) sui parafranghi anteriori potranno essere apposti contrassegni policromi di superficie complessiva non superiore a cm quadrati 357 recanti la scritta Taxi Merci, il nome della cooperativa, il numero di telefono;
 - d) ogni autoveicolo deve inoltre portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall’alto in basso, dell’altezza di cm. 20, di colore azzurro per i servizi da piazza. Tale contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell’autoveicolo.
 - e) quando avviene la dismissione di un autoveicolo dal servizio, il titolare dell’autorizzazione è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi. All’uopo rilascia, all’Ufficio competente, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. n. 45 del 28. 12. 2000), attestante la rimozione dei contrassegni identificativi.
2. E’ consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti a servizio taxi-merci, come previsto dall’art.57 del DPR 495 del 16.12.1992 e succ. modif.. Le esposizioni pubblicitarie, previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non generare confusione con gli stessi.
 3. La pubblicità elettorale è vietata sia all’esterno sia all’interno dell’autovettura.
 4. E’ obbligatorio avere a bordo:
 - a) la documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
 - b) tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio, con relativa documentazione rilasciata dal competente Ufficio comunale e comprovante il suo regolare funzionamento, qualora sia previsto a bordo dell’autoveicolo il tassametro;
 - c) tariffario, consultabile a richiesta dell’utente;
 - d) copia del Regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
 5. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all’Ufficio competente del Comune. L’Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 gg. dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.
 6. Per effettuare la sostituzione di un autoveicolo di servizio occorre chiedere il rilascio di apposita autorizzazione all’ufficio comunale competente. Il nuovo autoveicolo dovrà essere idoneo al servizio di taxi-merci ed avere le caratteristiche indicate nel presente articolo e nell’art.15.

Art. 17

Stato di conservazione e decoro

1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere gli autoveicoli adibiti al servizio di taxi-merci in buono stato di conservazione e di decoro.
2. L’Amministrazione Comunale dispone periodicamente, avvalendosi della Polizia Municipale, le necessarie verifiche sull’idoneità e sul decoro dei mezzi adibiti al servizio.
3. Qualora l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, il titolare viene diffidato a ripristinare dette condizioni, pena la sospensione dell’autorizzazione.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 3 anni;
 - b) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera b) deve essere provata dal titolare mediante apposito certificato rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Ferma restando l'immediata cessazione dal servizio, da comunicare immediatamente al competente ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al Comune entro 20 giorni dal suo rilascio insieme ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere richiesto entro 365 giorni dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente.

2. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 4 ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 5, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. In tutti i casi, il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia l'autorizzazione di esercizio al subentrante designato.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere 3 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o volturazione di autorizzazione.

Art. 19

Trasferibilità dell'autorizzazione per decesso del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, ovvero può essere trasferita ad altri, designati dagli stessi eredi, in possesso dei prescritti requisiti.
2. Entro 90 gg. dal decesso del titolare dell'autorizzazione gli eredi devono darne comunicazione al competente Settore Sviluppo Economico, indicando, altresì, se uno di essi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

Art. 20

Rapporti di lavoro e/o collaborazione

Nel caso che il titolare si avvalga dei soggetti previsti dall'art. 6 comma 1 del presente Regolamento, deve presentare al competente Ufficio Comunale la documentazione attestante il rapporto di lavoro o la collaborazione esistente.

L'Ufficio, dopo aver confermato la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il titolare ad avvalersi dei soggetti sopra indicati.

Art. 21

Obblighi dei conducenti taxi-merci

1. I conducenti di taxi-merci hanno l'obbligo di:

- a) Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- c) Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento o nelle basi logistiche, a disposizione dell'utenza, in prossimità del proprio autoveicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
- d) Aderire ad ogni richiesta di trasporto di merci, salvo che il trasporto debba avvenire fuori dall'ambito del territorio entro il quale può essere effettuato ai sensi dell'art. 13, che il mezzo sia impossibilitato per essere a pieno carico, o inadatto per la particolare natura delle merci, o per guasto o avaria dell'autoveicolo. Qualora vi siano gravi motivi per rifiutare un servizio, tali motivi devono essere accertati da Funzionari o Agenti di Polizia Municipale o di Pubblica Sicurezza;
- e) Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sul corrispettivo del servizio;
- f) Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
- g) Caricare la merce della quale si effettua il trasporto e la consegna;
- h) Mantenere l'autoveicolo di servizio pulito ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al tassametro;
- i) Effettuare il servizio di consegna delle merci nel minor tempo possibile;
- j) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto delle merci, per avaria o incidente;
- k) In caso di avaria del tassametro o del mezzo, il tassista deve informare immediatamente il cliente e contattare gli altri titolari di taxi-merci per chiedere la loro disponibilità ad effettuare in sua sostituzione il servizio di consegna delle merci;
- l) Comunicare all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni, le variazioni di residenza nonché, entro le 24 ore successive alla notifica, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni di patente o ritiri della carta di circolazione;
- m) Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio.

Art. 22

Diritti dei conducenti taxi-merci

1. I conducenti di taxi-merci, durante l'espletamento del servizio, hanno il diritto di essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità.
2. I conducenti taxi possono rifiutare il servizio soltanto per legittimo impedimento, come il pieno carico, l'impossibilità di adeguato trasporto dovuto alla particolare natura delle merci, il guasto o avaria dell'autoveicolo o altri motivi giustificabili, informando l'autorità competente direttamente.

Art. 23

Divieti per i conducenti di taxi-merci

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi-merci in servizio di:
 - a) Viaggiare sprovvisti dei documenti per il trasporto di merci e trasportare merci il cui peso complessivo superi quello consentito dal libretto di circolazione dell'autoveicolo;
 - b) Interrompere il servizio, salvo il caso di accertata forza maggiore e per comprovati gravi motivi, da far accertare da Funzionari o Agenti di Polizia Municipale o di Pubblica Sicurezza;

- c) Far salire sul veicolo persone, ad eccezione di quelle che hanno richiesto il servizio di trasporto delle merci, e ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento;
 - d) Portare animali nell'autoveicolo;
 - e) Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale e risultanti dal tassametro;
 - f) Manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo nei casi in cui sia previsto l'uso;
 - g) Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h) Applicare nell'autoveicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento.
2. All' esercente il servizio taxi merci è altresì vietato:
- a) Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di stazionamento;
 - b) Effettuare, durante lo stazionamento nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art. 24

Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per matrimonio, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiate come giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Ogni assenza per un periodo superiore a due giorni, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, al competente ufficio comunale.
3. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 180 giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 25

Reclami

In ogni piazzola di stazionamento, in apposito supporto in posizione ben visibile, è indicato l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale cui possono essere inoltrati eventuali reclami.

Art. 26

Vigilanza e violazioni

1. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accertare le violazioni.
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art.13 della L. 689/81.

Art. 27
Contestazione dell'addebito

Il Dirigente del Servizio Comunale competente, in caso di infrazioni al presente Regolamento, prima di adottare ogni provvedimento sanzionatorio, informa l'interessato ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e succ. mod. dell'inizio del procedimento di contestazione dell'addebito, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Art. 28
Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge (D. Lgs. 285/1992: Codice della Strada, L. 298/1974 e succ. mod., etc.), tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. ed integrazioni;
 - b) Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'autore dell'illecito sia uno dei soggetti di cui all'art. 6 comma 1, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 29
Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento.

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo edittale di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00.
2. In particolare, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, per le seguenti violazioni:
 - a) violazione di quanto disposto dall'art. 15, co. 7 (alterazione tassametro, etc.);
 - b) violazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 2 e art.20 (sospensione del servizio senza autorizzazione; sostituzione alla guida da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento, non autorizzati né comunicati all'Amministrazione);
 - c) violazione degli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, lett. d), f), l) e m);
3. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti senza giusta causa la prestazione del servizio è soggetto alla sanzione da € 150,00 a € 450,00.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune.
5. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.
6. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
7. L'Autorità competente, ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

Art. 30
Diffida

1. Il titolare dell'autorizzazione per taxi-merci, che commetta una violazione al presente regolamento non diversamente sanzionabile, è soggetto a provvedimento di diffida, consistente in un provvedimento di formale richiamo del Dirigente del Servizio comunale competente, ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 31, comma 1, lett. k).

Art. 31
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa in caso di:
 - a) sospensione disposta dal Comitato per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - b) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - c) non aver ripristinato lo stato di buona manutenzione e le condizioni di decoro dell'autoveicolo, a seguito di diffida, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento;
 - d) aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - e) aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - f) aver manomesso il tassametro;
 - g) non aver rispettato i turni assegnati;
 - h) aver chiesto compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa in vigore e risultante dal tassametro ove presente;
 - i) non aver tenuto un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza, qualora ciò abbia dato luogo ad alterchi sfociati a vie di fatto;
 - j) non aver effettuato il servizio obbligatorio senza comprovate ragioni;
 - k) essere incorso in un secondo provvedimento di diffida nell'arco di un anno;
 - l) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada (rispettivamente guidare sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti).
2. L'autorizzazione è inoltre sospesa:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi-merci. La sospensione non può avere durata superiore a 180 giorni;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito al servizio di taxi-merci, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.

4. Il Dirigente del Settore competente dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento interdittivo di sospensione dell'autorizzazione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.
5. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.
6. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere riconsegnata all'Ufficio comunale. La restituzione dell'autorizzazione è effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Art. 32

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 33

Decadenza dall'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:
 - a) per la perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 4 e per il mancato adempimento di quanto prescritto dall'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque, essere incorso negli impedimenti soggettivi di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - c) per alienazione dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - d) per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno;
 - e) a seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni, adottati negli ultimi cinque anni;
 - f) per l'inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 12 del presente Regolamento;
 - g) violazione dei termini previsti dall'art. 19 del presente Regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo.
2. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, la violazione di cui al comma 1) lettera d), comporta la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
3. La decadenza viene comunicata all'Amministrazione Provinciale, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. L'interessato, cui sia stato notificato il provvedimento di decadenza, dovrà restituire al Comune la licenza entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Art. 34
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata quando il titolare:
 - a) ha ceduto, senza autorizzazione del Comune, la gestione del servizio;
 - b) ha violato le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 6;
 - c) è recidivo nell'inosservanza della tariffa;
 - d) è stato cancellato o radiato, per qualsiasi motivo, dall'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
2. La revoca è pronunciata dal Dirigente del Servizio Comunale competente, con apposito provvedimento, e notificata all'interessato, che dovrà restituire al Comune l'autorizzazione entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
3. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti ed alla Camera di Commercio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Comune.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.